

NOTA DEL GRUPPO DI LAVORO SITI

IGIENE DEL LAVORO

DISCUSSA DALLA GIUNTA SITI IL 17 FEBBRAIO 2016

La Siti, per tramite del GdL Igiene del Lavoro, ha già affrontato nel 2015 il tema della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, partecipando alla stesura di un documento tecnico condiviso con altre società e associazioni scientifiche e professionali del settore (SIMLII e AIDII), pubblicato on-line sul sito web della Siti nel 2015 e sull'Annuario dell'igienista 2015.

Per la questione relativa alla possibile istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, vengono riassunte tutte le informazioni in possesso del GdL, ottenute a seguito della raccolta di documenti tecnici e bozze di documenti legislativi sottoposti a parere parlamentare nell'anno 2015 e a seguito di numerosi colloqui con rappresentanti istituzionali di Società scientifiche del settore, nonché con Colleghi operanti sul territorio in ambito di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, principalmente all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL.

Lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178) è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati, che tratta l'istituzione di un'Agenzia unica, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale; ciò al fine di assicurare una uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Dal suddetto Schema si evince che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'"Ispettorato nazionale del lavoro" dovrebbe svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL; al fine di assicurare l'omogeneità operativa di tutto il personale che svolge funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, e legislazione sociale, sarebbero inoltre attribuiti ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Si evince inoltre che l'"Ispettorato nazionale del lavoro" eserciterebbe, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: attuazione e coordinamento su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi. Infine, riporta della proposta d'istituzione di una Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza che, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, avrebbe compiti d'indirizzo e definizione di obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sarebbe composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un Sottosegretario delegato, in qualità di Presidente; dal Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai Direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Si elencano i contenuti del documento approvato all'unanimità dal GdL:

1) Per quanto di competenza tecnico-scientifica della SItI, in ambito sia di organizzazione e valutazione dei servizi sanitari e relative performance, sia specificamente d'igiene del lavoro per la promozione e tutela della salute dei lavoratori e prevenzione e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro, risulta utile rivendicare l'importanza che il Decreto legislativo in questione preveda un importante coinvolgimento del Ministero della Salute, da parte del Ministero del Lavoro proponente la riforma, sempre nei limiti delle rispettive competenze degli stessi in materia.

2) Per specifica competenza del Ministero della Salute, si ribadisce l'assoluta centralità dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, strutture dotate di tutte le professionalità (es., medici specialisti in igiene e medicina preventiva, medici del lavoro, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, ecc.) e competenze tecnico-sanitarie, acquisite nel tempo, direttamente sul campo, in materia di tutela della salute e sicurezza in ambito lavorativo: tali strutture debbono essere considerate come il braccio non solo operativo ma anche organizzativo e valutativo delle attività sul territorio, attuate sulla base delle strategie e politiche sanitarie a cura dell'"Ispettorato nazionale del lavoro". Autocritica deve essere fatta da alcuni Dipartimenti in merito alla non sempre ottimale attività di coordinamento sia interna, tra le diverse figure professionali esistenti, sia esterna, nella gestione dei rapporti con i diversi attori coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza sul territorio (es., INAIL, ARPA, Arma Carabinieri, ecc.): ciò al fine di migliorare l'efficienza dei servizi, ribadendo le note gravi difficoltà economiche e lacune normative del sistema (tagli di

budget da parte delle Regioni, blocco del turn over degli operatori e impossibilità di assunzione di specifiche figure professionali (es., psicologici) per fare fronte alle emergenti problematiche (es., stress lavoro correlato) in tema di tutela della salute dei lavoratori.

3) Si ricorda come i Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, oggi all'interno dei Dipartimenti di prevenzione, abbiano storicamente rappresentato una risorsa fondamentale per il Paese e siano sempre stati in prima linea a fronteggiare ogni tipo di emergenza e priorità di carattere sanitario in ambito di Sanità pubblica, compreso il settore dell'igiene del lavoro per la promozione e tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro. Ciò è stato possibile anche in ragione delle peculiari caratteristiche d'interdisciplinarietà e, allo stesso tempo, di unitarietà organizzativa di questi Servizi dislocati uniformemente su tutto il territorio nazionale. Un'Agenzia unica che tenga conto di ciò, quindi, potrebbe rappresentare un'opportunità per rilanciare il sistema di verifica e tutela della salute in ambito occupazionale in Italia, migliorando il coordinamento e, quindi, l'efficacia degli interventi, contribuendo a risolvere la criticità rappresentata dall'eterogeneità delle politiche sanitarie e attività ispettive che ad oggi è presente sia a livello intra-regionale sia inter-regionale.

Viene ravvisato, in particolare, che il Ministero della Salute non è mai citato nello Schema del Decreto discusso, nonostante siano previste, sempre nel rispetto delle rispettive competenze, attività di coordinamento dell'"Ispettorato nazionale del lavoro" con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.